



**COMUNE DI SANTA GIUSTA**  
**Provincia di Oristano**  
**Bilancio di Previsione 2021/2023**

**Delibera di approvazione schema di bilancio di previsione  
2021/2023, della nota integrativa e del piano degli indicatori e  
dei risultati attesi di bilancio**



# COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 31 del 16/03/2021

<b>Oggetto</b>	<b>Approvazione schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.</b>
----------------	--

L'anno **duemilaventuno** addì **sedici** del mese di **marzo** con inizio alle ore **12:00** nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
Casu Andrea - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Assessore	Sì
Salaris Federico - Assessore	Sì
Cossu Elena - Assessore	Sì
Corrias Rita - Assessore	Sì
<b>Totale Presenti:</b>	<b>5</b>
<b>Totale Assenti:</b>	<b>0</b>

Presiede l'adunanza il Sindaco **Sig. Casu Andrea**

L'assessore Salaris Federico partecipa alla seduta in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020 n° 18.

Assiste alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale **Dr. Caria Pietro** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco in continuazione di seduta pone in discussione la proposta in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, da ultimo aggiornati dal D.M. 07/09/2020, prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli

articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

Considerato che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, recentemente modificato ad opera dei DM 01/03/20119 e DM 01/08/2019, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Dato atto inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui, e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio "non negativo";

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste delle Responsabili dei Servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2021/2023;

Dato atto che lo schema di programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n° 7 del 27/01/2021 che è stato pubblicato all'albo pretorio online, così come prescrive l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed il successivo Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed è stato inserito nel Documento Unico di Programmazione, così come previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 al d. Lgs. 118/2011;

Vista la deliberazione consiliare n. 23 del 15.07.2020, con cui è stato approvato il Rendiconto della Gestione relativo all'anno finanziario 2019;

Considerato che il Comune di Santa Giusta, avendo una popolazione inferiore a cinquemila abitanti, non è tenuto all'approvazione del bilancio consolidato, come disposto dal DM 01/03/2019;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

Richiamato l'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, ai sensi del quale, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le deliberazioni regolamentari e tariffarie riguardanti la TARI, la TOSAP, , l'imposta di scopo, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

Preso atto che la circolare n. 2/DF del 22.11.2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, la quale ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e che, pertanto, i Comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio

indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

Preso atto che, in forza delle motivazioni espresse ai punti precedenti, anche il nuovo canone patrimoniale non risulta assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Considerato che, in relazione alla tassa sui rifiuti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019), ridisegnando completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del PEF, nonché il corrispondente iter di approvazione delle tariffe;

Viste le seguenti deliberazioni di approvazione dei seguenti atti:

<b>N°</b>	<b>DATA</b>	<b>OGGETTO</b>
<b>7</b>	12.03.2021	Deliberazione C.C. di approvazione del Piano economico finanziario finalizzato alla determinazione per l'anno 2021 della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI)
<b>8</b>	12.03.2021	Deliberazione C.C. di determinazione per l'anno 2021 delle tariffe per la tassa sui rifiuti (TARI)

Richiamato l'art. 1 commi 816 e seguenti della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), ai sensi del quale dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada sono sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Visto il regolamento di istituzione e gestione del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 12.03.2021;

Richiamata la delibera di G.C. 29 del 15/03/2021 con cui sono state approvate le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che garantiscono invarianza di gettito rispetto alle entrate sostituite;

Viste, inoltre, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2021, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per gli altri tributi locali e per i servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, come di seguito elencate:

1. Deliberazione C.C. n.9 del 12. 03.2021 di determinazione delle aliquote e relative deduzioni IMU 2021 e deliberazione G.C. n. 18 del 24.02.2021 con cui è stato determinato il valore delle aree fabbricabili ai fini IMU per l'anno 2021;

2. Deliberazione G.C. n. 20 del 24.02.2021 di adeguamento delle tariffe per la concessione di loculi ed di aree cimiteriali relative all'anno 2021;

Viste le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale di approvazione dei seguenti atti:

- "Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada – art. 208 CDS relative all'anno 2021" - deliberazione Giunta Comunale n. 19 del 24.02.2021;
- Deliberazione G.C. n.149 del 02.12.2020 con cui sono state approvate le tariffe e le quote di contribuzione della mensa scolastica per la scuola materna (servizio a domanda individuale);
- Deliberazione G.C. n.108 del 09.08.2019 con cui sono state approvate le tariffe e le quote di contribuzione della mensa scolastica per la scuola primaria (servizio a domanda individuale);

- Deliberazione G.C. n. 21 del 24.02.2021 di approvazione delle tariffe dei canoni di affitto dei terreni uso civico A.A. 2021/2022 e successive, particelle e lotti agricoli comunali per l'anno 2021;
- “Piano triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 e piano annuale delle assunzioni 2021 - approvati con deliberazioni della Giunta Comunale n. 28 del 11/03/2021, adottate ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata della spesa del personale;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 18.02.2021 relativa alla ricognizione del personale eccedente per l'anno 2021, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art 33 del D.lgs 165/2011 modificato dalla Legge di Stabilità 2012, con la quale si prende atto della mancanza di personale in esubero rispetto alla dotazione organica dell'Ente;
- Piano delle azioni positive per le pari opportunità triennio 2021/2023 ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 – approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 08.03.2021;

Visti, inoltre il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021/2023 di cui all'art. 58, comma 1° del D.L. n. 112/2008”, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 12.03.2021;

Dato atto che il Comune di Santa Giusta non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D. Lgs 267/2000;

Rilevato che:

- le entrate tributarie e dei servizi comunali sono state previste in misura certa, congrua e attendibile;
- i trasferimenti erariali sono stati quantificati sulla base delle stime effettuate in ottemperanza alla normativa vigente in attesa della pubblicazione delle spettanze definitive sul sito del Ministero dell'Interno;
- i trasferimenti regionali e le altre entrate di diversa natura sono stati previsti sulla base degli accertamenti relativi all'anno 2020 e delle comunicazioni ricevute dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- il Fondo Unico Regionale è stato iscritto con una previsione pari all'assegnazione del 2020;
- i proventi da oneri di urbanizzazione per il rilascio dei permessi a costruire sono stati destinati integralmente a copertura di spese di investimento;
- il fondo crediti di dubbia esigibilità rispetta le percentuali massima di accantonamento prevista da norma vigente;

Ritenuto obbligatorio disporre la proposta di bilancio 2021/2023 in coerenza con i seguenti obiettivi:

- rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa del personale, di cui all'art 1, comma 557 della L 296/2006;
- rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa per lavoro flessibile, di cui all' art 4 comma 102 della Legge n. 183/2011, all'art 1 comma 6 bis della Legge n. 14/2012, all' art 4 ter comma 12 del D.L. n. 16/2012, all'articolo 14 della L. 89/2014, nonché all'art 11, comma 4-bis, del decreto legge n. 90/2014;

Dato atto che lo schema rispetta il contenimento dei limiti di cui ai punti precedenti, come evidenziato dai prospetti agli atti d'ufficio;

Preso atto che non sussistono strumenti di finanza derivata, ai sensi dell'art 3 comma 8 della L. 203/2008 (Finanziaria 2009);

Richiamata la circolare n. 5/2020 con cui la Ragioneria Generale dello Stato, mediante un'analisi della normativa costituzionale, stabilisce che l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale, e non a livello di singolo Ente;

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012, integrato con l'avanzo di amministrazione e con il fondo pluriennale vincolato, da cui risulta, comunque, la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica anche a livello di singolo Ente;

Visto lo schema di DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 2021/2022/2023, approvato in data odierna con deliberazione della Giunta Comunale n. 30;

Preso atto che è stato allegato al Documento Unico di Programmazione 2021/2023 il piano degli incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei all'amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007) che si prevede di affidare nel corso del 2021 e la conseguente determinazione del tetto massimo di spesa quantificato in € 52.489,29 per consulenze;

Dato atto che nello schema di DUP 2021/2023, ai sensi del punto 8.2 del principio applicato della programmazione, sono inseriti ed approvati contestualmente, i seguenti strumenti di programmazione:

- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione
- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
- programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;
- programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2021/2023, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nel Documento Unico di Programmazione;

Dato atto che dall'esercizio 2018 l'ente ha adottato i principi applicati della contabilità economico-patrimoniale con il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 118/2011;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 10 del D.Lgs. 118/2011, all'approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023;

Richiamato il vigente regolamento di contabilità, ed in particolare gli articoli relativi al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione finanziario e del documento unico di programmazione;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 106 comma 3bis del D.L. n. 34/2020, per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 gennaio 2021 con conseguente autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000 aggiornato al D. Lgs 118/2011;
- il DM 13/01/2021 ha ulteriormente prorogato il termine di approvazione al 31/03/2021;

Visto, pertanto, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa (Allegato 1);

Visto inoltre lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell'art.

11 comma 3 lettera g) e comma 5 del D.Lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio (Allegato 2);

Visto il comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le Regioni, gli Enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;

Dato atto che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118/2011, gli Enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015 con cui sono stati approvati gli schemi del piano in questione;

Visto pertanto il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 3);

Accertata la necessità di trasmettere a fini conoscitivi al Consiglio Comunale, contestualmente alla proposta di bilancio, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e di articolazione dei programmi in macroaggregati (cd. Allegato 12/2 contenuto nello schema di bilancio);

Dato atto che lo schema di bilancio, di nota integrativa e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio e tutti gli allegati al bilancio previsti dalla normativa verranno trasmessi all'Organo di Revisione per l'espressione del parere di attendibilità e congruità, così come previsto dall'art. 10 del vigente Regolamento di contabilità;

Dato atto che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall'Organo Esecutivo al Consiglio Comunale entro i termini previsti dalla norma vigente;

Considerato che, pertanto, gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno trasmessi ai Consiglieri Comunali per consentire eventuali proposte di emendamento, nonché all'Organo di Revisione per l'espressione del parere di competenza;

Accertata la necessità di trasmettere a fini conoscitivi al Consiglio Comunale, contestualmente alla proposta di bilancio, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e di articolazione dei programmi in macroaggregati, di cui parte integrante dell'Allegato 1;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- la Legge di Bilancio 2021 n. 178 del 30/12/2020;
- Il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa e alla regolarità contabile, espressi dalla Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del TUEL 18.8.2000 n° 267;

Unanime

## **DELIBERA**

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (comprendente anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie di articolazione dei programmi in macroaggregati (Allegato 1), unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa.

Di approvare, lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (Allegato 2).

Di approvare lo schema di Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2021/2023 (Allegato 3).

Di proporre all'approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui ai punti 1, 2 e 3, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa.

Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica.

Di trasmettere gli atti all'Organo di Revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Di depositare gli atti, unitamente agli allegati, ai Consiglieri Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l'approvazione degli atti stessi entro i termini di legge.

Con separata votazione ad esito unanime DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n 267/2000.



**Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000 T.U. degli enti locali**

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Tecnica Servizio Finanziario	Favorevole	16/03/2021	Dr.ssa Silvia Spiga
Regolarità Contabile Servizio Finanziario	Favorevole	16/03/2021	Dr.ssa Silvia Spiga

---

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
**Firmato digitalmente**  
**Casu Andrea**

**Il Segretario**  
**Firmato digitalmente**  
**Caria Pietro**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. **341** del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **stata pubblicata** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **17/03/2021** al **01/04/2021**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

**Il Segretario Comunale**  
**Firmato digitalmente**  
Caria Pietro